



Protezione dei dati presso le fondazioni collettive AXA

Le fondazioni collettive di AXA tengono in seria considerazione le disposizioni in materia di protezione dei dati. Vi preghiamo di dedicare qualche minuto del vostro tempo alla lettura delle seguenti informazioni.

Il 1° settembre 2023 in Svizzera entrano in vigore la nuova Legge federale sulla protezione dei dati (nLPD), la nuova Ordinanza sulla protezione dei dati (OPDa) e la nuova Ordinanza sulle certificazioni della protezione dei dati (OCPD). L'adeguamento della LPD mediante revisione totale tiene conto delle mutate condizioni tecnologiche e sociali.

Tuttavia, la Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) prevede di per sé alcune rigide disposizioni in materia di protezione dei dati. Il trattamento, la comunicazione e la trasmissione dei dati sono disciplinati dagli artt. da 85a a 87 LPP.

In base alla sentenza del 10 aprile 2012 emessa dal Tribunale amministrativo federale, i datori di lavoro e i broker assicurativi sono considerati soggetti terzi ai sensi dell'art. 86a LPP. Pertanto AXA non può trasmettere loro alcun dato personale senza l'autorizzazione del diretto interessato. Tra i dati personali rientrano, secondo la sentenza, tutte le indicazioni concernenti averi di vecchiaia, prelievi in seguito a divorzio e per la promozione della proprietà abitativa (PPA), riscatti e prestazioni di libero passaggio.

Misure delle fondazioni collettive di AXA

Le fondazioni collettive di AXA tengono in seria considerazione le disposizioni in materia di protezione dei dati. Per questo, nei seguenti casi il testo dei conteggi viene reso in modo neutro:

- prelievo anticipato, realizzazione del pegno e rimborso PPA
- pagamento e riacquisto in seguito a divorzio
- riscatto di anni di contribuzione e pensionamento anticipato
- riscatto dal pilastro 3a
- inclusione della prestazione di libero passaggio (PLP)
- inclusione della prestazione di libero passaggio (PLP) proveniente dalla parte di rendita ai sensi dell'art. 124a CC
- versamenti unici dal patrimonio di previdenza
- conteggio della prestazione di libero passaggio (prestazione di uscita)

La circostanza che ha determinato il conteggio non sarà quindi più visibile per i destinatari del documento.



Ulteriori informazioni sono disponibili anche sul sito **AXA.ch**